

TAR Puglia, Sezione III Bari - Sentenza 18/05/2004 n. 2163
legge 109/94 Articoli 37bis - Codici 37/bis.1

Le proposte di realizzazione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità in project financing per le quali l'amministrazione deve provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 bis, comma 1, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. hanno quale presupposto che i lavori siano "inseriti nella programmazione triennale di cui all'art. 14, comma 2 o negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente". La norma sulla programmazione costituisce, dunque, il punto di partenza obbligato per il soggetto promotore che chiede l'esame e la pronuncia della p.a. sulla proposta presentata, oltre alla necessità che da detta attività di programmazione emerga espressamente la destinazione delle opere da realizzare "con capitali privati". Ove non vi sia nella programmazione dell'amministrazione un'espressa previsione, i privati possono farsi promotori della realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità o di studi di fattibilità. La presentazione di tali proposte o studi, tuttavia, non determina in capo alle amministrazioni alcun obbligo di esame e di valutazione. Pertanto, nel caso in cui la proposta presentata non riguardi un'opera la cui realizzazione è prevista ed inserita nella programmazione formale dell'amministrazione comunale, non sussiste obbligo dell'amministrazione di provvedere su di essa e tanto meno la presentazione della proposta compromette la facoltà dell'amministrazione di acquisire tramite procedura concorsuale soluzioni progettuali di altri operatori privati.